



**U.T.I. GIULIANA - JULIJSKA M.T.U.**

**REGOLAMENTO “FUNZIONI TECNICHE” PER  
LA RIPARTIZIONE DELL’ INCENTIVO DI CUI  
ALL’ ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016.**

## **INDICE**

**ART. 1 - OGGETTO**

**ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

**ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI**

**ART. 4 - COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO FONDO**

**ART. 5 - GRUPPO DI LAVORO**

**ART. 6 - RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE**

**ART. 7 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI**

**ART. 8 – PENALITA’**

**Art. 9 - INCENTIVI PER LE ATTIVITA’ SVOLTE DA UNA CENTRALE UNICA DI COMMITENZA**

**ART. 10 - RINVIO**

**ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA**

## **ART. 1 – OGGETTO**

1. Il presente Regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di seguito denominato Codice dei contratti pubblici.
2. La costituzione del fondo di cui al comma 1 è finalizzata a sviluppare all'interno dell'Amministrazione, da parte delle strutture alle quali esse sono demandate, le attività e le funzioni tecniche concernenti i processi realizzativi di opere, lavori pubblici, servizi e forniture al fine di promuovere l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte nonché la correttezza della spesa, nei tempi previsti dai documenti progettuali e di gara e possibilmente senza ricorso a varianti in corso d'opera.

## **ART.2 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:
  - attività di programmazione della spesa per investimenti;
  - attività di valutazione preventiva dei progetti;
  - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
  - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
  - attività di responsabile unico del procedimento;
  - attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
  - attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
  - attività di collaudatore statico.
2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture.
3. Restano esclusi dall'incentivo di cui sopra gli appalti di lavori, servizi e forniture il cui valore a base di gara è inferiore ad Euro 40.000,00 Iva esclusa, salvo che con determinazione dirigenziale adeguatamente motivata venga rilevata la complessità di suddetti appalti anche per importi inferiori.
4. Il Regolamento è vevole anche per gli accordi quadro nonché per le procedure telematiche di acquisto o negoziazione limitatamente alle fasi effettivamente svolte dai dipendenti.
5. Il Regolamento è vevole anche per le iniziative inerenti la formazione di programmi cd. complessi che, attraverso l'individuazione di linee strategiche, contengano al loro interno più appalti, concessioni/PPP di lavori e servizi. In questo caso l'incentivo sarà riconosciuto per ogni appalto, concessione e servizio.
6. Per appalti di lavori, servizi e forniture che siano derivanti dalla realizzazione di un progetto europeo, la partecipazione dei dipendenti all'incentivo per funzioni tecniche avviene limitatamente ai progetti europei cofinanziati con fondi a carico del bilancio dell'Ente, per la quota di cofinanziamento.

7. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del presente Regolamento.

### **ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI**

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche, amministrative e contabili, e precisamente:
  - a) nel personale degli uffici tecnici, amministrativi e contabili che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice dei contratti pubblici, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;
  - b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
  - c) nel responsabile unico del procedimento;
  - d) nei collaboratori tecnici, amministrativi e contabili del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale dell'ufficio espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici).
2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 5 del presente Regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

### **ART.4 – COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO FONDO**

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio.
2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente Regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.
3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico, nonché all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.6.1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici. Alla destinazione di dette risorse provvede l'Assemblea dei Sindaci su proposta del Dirigente competente, previa comunicazione degli uffici di ragioneria dell'entità delle risorse medesime.

4. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento alle opere o lavori pubblici:
  - a) per opere e lavori di importo compreso tra Euro 40.000,00 e fino ad Euro 2.000.000,00 (se nella determinazione dirigenziale viene motivata la complessità dell'appalto anche per importi inferiori, verrà riconosciuto l'incentivo per la medesima percentuale) il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
  - b) per opere e lavori oltre ad Euro 2.000.000,00 e fino alla soglia comunitaria il fondo è pari all'1,95% dell'importo a base di gara;
  - c) per opere e lavori oltre la soglia comunitaria il fondo è pari all'1,90% dell'importo a base di gara.
  
5. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento ai servizi o forniture:
  - a) per servizi o forniture di importo compreso tra Euro 40.000,00 alla soglia comunitaria (se nella determinazione dirigenziale viene motivata la complessità dell'appalto anche per importi inferiori, verrà riconosciuto l'incentivo per la medesima percentuale) il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
  - b) per servizi o forniture dalla soglia comunitaria fino a Euro 500.000,00 il fondo è pari al 1,95% dell'importo a base di gara;
  - c) per servizi o forniture di importo oltre Euro 500.000,00 il fondo è pari all'1,90% dell'importo a base di gara.
  
6. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione dirigenziale.

## **ART. 5 – GRUPPO DI LAVORO**

1. I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati dal Dirigente competente, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento.
2. La composizione del gruppo è definita mediante provvedimento del Dirigente di cui al comma 1, sentito il Responsabile unico del procedimento (RUP).
3. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:
  - l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
  - l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente Regolamento;
  - il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
  - il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale.

4. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal Dirigente di cui al comma 1, su proposta del Responsabile unico del procedimento (RUP), salvo il caso in cui il ruolo di Responsabile unico del procedimento viene svolto dal Dirigente stesso.

## ART. 6 – RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è fatta dal Dirigente competente, secondo le percentuali di seguito riportate e a seguito dell'accertamento delle attività svolte da parte dello stesso, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti:

### INCENTIVI PER LAVORI ED OPERE

FASI DEL PROCEDIMENTO	QUOTA %	ATTIVITA' SPECIFICA E SOGGETTI BENEFICIARI	RIPARTIZIONE PERCENTUALE	MOMENTO DELLA LIQUIDAZIONE
Programmazione della spesa art. 21 Codice Contratti	7%	Programma triennale dei lavori pubblici e aggiornamenti annuali (attività amministrativa e contabile - art.3, comma 1, lett.a))	5%	100% alla stipula contratto
		Programma triennale dei lavori pubblici e aggiornamenti annuali (attività tecnica - art.3, comma 1, lett.a))	2%	
Responsabile unico del procedimento	48%	RUP (art.3, comma 1, lett.c))	40%	50% alla stipula contratto 50% al collaudo
		Attività di verifica amministrativa e contabile dei progetti (art. 3, comma 1, lett.d))	3%	
		Attività tecnica e di validazione dei progetti (art. 3, comma 1, lett.d))	5%	
Fase di affidamento	15%	Gestione fase gara e relativi adempimenti (art. 3, comma 1, lett. a))	10%	100% alla stipula contratto
		Gestione fase contratto e relativi adempimenti (art. 3, comma 1, lett. a))	5%	
Fase di Esecuzione	29%	Direzione Lavori ed esecuzione contratto (art. 3, comma 1, lett.b))	29%	100% al collaudo o verifica conformità
Collaudo/CRE	1%	Collaudo o verifica di conformità (art. 3, comma 1, lett. d))	1%	
100,00%			100%	

### INCENTIVI PER SERVIZI E FORNITURE

FASI DEL PROCEDIMENTO	QUOTA %	ATTIVITA' SPECIFICA E SOGGETTI BENEFICIARI	RIPARTIZIONE PERCENTUALE	MOMENTO DELLA LIQUIDAZIONE
Programmazione della spesa art. 21 Codice Contratti	7%	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e aggiornamenti annuali (attività amministrativa e contabile - art.3, comma 1, lett.a))	5%	100% alla stipula contratto
		Programma triennale dei lavori pubblici e aggiornamenti annuali (attività tecnica - art.3, comma 1, lett.a))	2%	
Responsabile unico del procedimento	46%	RUP (art..3, comma 1, lett.c))	40%	50% alla stipula contratto 50% al collaudo o suddiviso per le annualità
		Attività di verifica amministrativa e contabile dei progetti (art. 3, comma 1, lett.d) )	3%	
		Attività tecnica e di validazione dei progetti (art. 3, comma 1, lett.d))	3%	
Fase di affidamento	15%	Gestione fase gara e relativi adempimenti (art. 3, comma 1, lett. a))	10%	100% alla stipula contratto
		Gestione fase contratto e relativi adempimenti (art. 3, comma 1, lett. a))	5%	

Fase di Esecuzione	31%	Direzione Esecutiva (art. 3, comma 1, lett.b))	31%	100 % al collaudo o suddiviso per le annualità
Verifica di Conformità/CRE	1%	CRE o validazione (art. 3, comma 1, lett.d)	1%	100% al CRE o validazione
100,00%		100%		

2. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.
3. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (indicata nella colonna 3), la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici, amministrativi e contabili sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente/contabilmente, allo svolgimento delle predette attività.
4. Ai collaboratori tecnici, amministrativi e contabili viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica non superiore al 35% della corrispondente aliquota. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

## **ART. 7 – LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI**

1. Il RUP, alle scadenze previste al comma 3, presenta al Dirigente competente una scheda di liquidazione dell'incentivo secondo la ripartizione disciplinata all'art.6 del Regolamento.
2. Il Dirigente competente, dopo aver accertato le attività svolte, dispone la liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto entro 30 giorni dalla presentazione da parte del RUP della scheda di cui al comma 1.
3. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:
  - per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto e stipula del contratto;
  - per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture).
4. Per i servizi di durata pluriennale la liquidazione dei compensi viene effettuata ripartendo gli importi per le annualità previste dal contratto relativamente alla fase di esecuzione.
5. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.
6. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 2 del presente articolo, non costituiscono economie ma incrementano il fondo per le funzioni tecniche. Tali quote, evidenziate negli atti di liquidazione, vengono accantonate

e, a consuntivo, impiegate secondo criteri e modalità stabiliti con atto dell'Assemblea dei Sindaci.

7. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall'U.O. Risorse Umane in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

## **ART. 8 – PENALITA'**

1. Sarà applicata una penale pari all'1% (unopercento) del compenso spettante al responsabile unico del procedimento ed ai componenti del gruppo di lavoro nel caso di ritardata consegna degli elaborati rispetto ai termini previsti nella determinazione di costituzione del gruppo di lavoro, in caso di ritardi a loro imputabili ed inerenti le varie fasi dell'iter tecnico, amministrativo e contabile di ogni opera/ lavoro, servizio o fornitura.
2. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
  - incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del Codice;
  - sospensioni e proroghe dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
  - ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto soggetto a penale per ritardo, a dimostrazione del corretto operare del Responsabile unico del procedimento e del gruppo di lavoro.
3. Nei casi di gravi inadempimenti e/o gravi ritardi potrà essere disposto, previa diffida, il provvedimento di rimozione dall'incarico ed eventuale rivisitazione del gruppo di lavoro. Tale atto influenzerà la valutazione delle performance individuale.
4. Non si darà corso alla comminazione della penale nei casi in cui i ritardi non fossero addebitabili in alcun modo alla condotta del Responsabile unico del procedimento o ad altri componenti il gruppo di lavoro.

## **ART. 9 - INCENTIVI PER ATTIVITA' SVOLTE DA UNA CENTRALE UNICA DI COMMITENZA**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, per le funzioni tecniche svolte dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento delle procedure di acquisizione di opere o lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, l'ente o ciascuno degli enti convenzionati sono tenuti a versare, a conclusione delle attività espletate dalla centrale unica di committenza, una somma non superiore a 1/4 delle percentuali stabilite, in base alle classi di importo, dai commi 4 e 5 dell'art. 4 del presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'UTI Giuliana svolga attività di stazione unica appaltante per altri enti, gli enti convenzionati dovranno riconoscere una somma non superiore alle percentuali di cui al comma 1.

## **ART. 10 - RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.

## **ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA**

1. Il presente Regolamento si applica alle procedure pubblicate dopo l'entrata in vigore del D.Lgs.50/2016, a condizione che siano stati accantonati i relativi fondi e impegnati gli importi dei quadri economici delle opere o servizi o forniture.
2. Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore, si procederà ad una verifica delle modalità applicative del presente regolamento e a eventuali modifiche delle disposizioni ivi contenute.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CARBONE ANTONIO MARIA

CODICE FISCALE: CRBNNM65B11H501E

DATA FIRMA: 07/02/2019 13:40:57

IMPRONTA: 870E92E26A59A6CD8D1051F4D82A6000CAA7815DFF43D40B800E7E8D7EBB26AF  
CAA7815DFF43D40B800E7E8D7EBB26AF21464D476811BC9939B7DE289A37BE3F  
21464D476811BC9939B7DE289A37BE3FB03E7E60144F0135D16FBD5FE67BCCB4  
B03E7E60144F0135D16FBD5FE67BCCB459029370BD478F408831EB0AA210EBB1

NOME: DIPIAZZA ROBERTO

CODICE FISCALE: DPZRR53B01A103I

DATA FIRMA: 07/02/2019 16:39:31

IMPRONTA: 39692952E55465B5C98F32C1E18280B2D483381C481414CB5263229D9ED87DB4  
D483381C481414CB5263229D9ED87DB451C8522087E97165C8E45D9AAEE77716  
51C8522087E97165C8E45D9AAEE77716542391EE465D0D1175DE94071DDC3FBA  
542391EE465D0D1175DE94071DDC3FBA5DD3B49CD5E53D0E6F256F58CAACFF9F